Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 70**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 18 marzo 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2369.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli Pag. 1162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2370.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . . Pag. 1162

1964

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1964, n. 94.
Modificazioni temporanee al regime daziario delle ghise da fonderia Pag. 1164

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1964, n. 95.
Assegnazione di un posto di professore universitario di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di Storia anzichè per il raddoppiamento della cattedra di Lingua e letteratura latina alla Facoltà di magistero della Università degli studi di Torino per l'anno accademico 1964-65. Pag. 1165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1964, n. 96.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero dell'Aquila . Pag. 1165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 febbraio 1964, n. 97.
Convocazione dei comizi per la elezione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia . Pag. 1165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 febbraio 1964, n. 98.
Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per la elezione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia . . . . Pag. 1166

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1964.
Ordinamento degli uffici e dei servizi di segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi, della Commissione centrale prezzi e delle relative Sottocommissioni Pag. 1166

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1964.
Modifica dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma. Pag. 1167

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . . Pag. 1163

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Polesana, con sede in Rovigo . . . Pag. 1168
Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Alto Mantovano, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) . . . . Pag. 1168
Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica e irrigazione delle Valli del Sangro e dell'Aventino, con sede in Lanciano (Chieti) . . Pag. 1168
Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica e irrigazione in destra del Pescara, con sede in Chieti . . . . Pag. 1168

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di sessantasette posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1963. Pag. 1168

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Avviso relativo alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a trentacinque posti di operaio permanente di 1ª categoria con la qualifica di meccanico specializzato (coeff. 167) nel ruolo dei salariati del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . . . . Pag. 1168

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2369.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 753;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli approvato con il decreto sopraindicato è modificato come appresso:

Art. 50. — L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli studenti immatricolati fino a tutto l'anno accademico 1956-57 che non abbiano optato per il nuovo ordinamento, potranno completare il loro corso di studi, secondo le norme che lo disciplinavano precedentemente, entro tutto l'anno accademico 1964-65. Trascorso tale termine si applicheranno anche ad essi le disposizioni del presente statuto con le modalità indicate nel precedente comma ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 31 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2370.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38. — All'elenco degli Istituti della Facoltà di economia e commercio, è aggiunto il seguente:

Istituto di Diritto del lavoro.

Art. 56. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere, sono aggiunti i seguenti:

Storia e vita culturale in Austria;
Storia della lingua latina;
Dialettologia greca;
Filologia micenea;
Paleografia greca;
Disegno e rilievo dei monumenti.

Nello stesso articolo l'ultimo comma: « L'elenco di Letteratura latina è preceduto da una prova scritta di traduzione da latino » è abrogato e sostituito dal seguente: « Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina ».

Art. 57. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti i seguenti:

Logica;
Antropologia culturale;
Psicologia sociale;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia della scienza.

Nello stesso articolo l'ultimo comma: « L'esame di Letteratura latina comprende una prova scritta di traduzione dal latino » è abrogato.

Art. 67. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di « Pedagogia speciale ».

Dopo l'art. 226, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Sociologia e ricerca sociale e del corso di specializzazione in Meccanografia per diplomati e laureati in Statistica.

Art. 227. — Presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ad attuariali sono istituite le Scuole di perfezionamento e di specializzazione appresso indicate:

Scuola di perfezionamento in Sociologia e ricerca sociale;

Corso di specializzazione in Meccanografia (per diplomati e laureati in statistica).

Art. 228. — Le Scuole hanno lo scopo di promuovere l'incremento degli studi ai quali ciascuna s'intitola e di integrare o specializzare la preparazione dei laureati nell'ambito di tali studi.

Art. 229. — Le Scuole rilasciano i diplomi di perfezionamento o di specializzazione per ciascuna indicati.

La dissertazione prevista per l'esame di diploma deve avere carattere di ricerca originale.

Art. 230. — Per quanto non previsto dall'ordinamento delle singole Scuole, si applicano le disposizioni generali di cui al Titolo XV dello statuto dell'Università di Roma.

Scuola di perfezionamento in Sociologia e ricerca sociale

Art. 231. — Alla Scuola di perfezionamento in sociologia e ricerca sociale sono ammessi i laureati in Scienze statistiche, e su parere del Consiglio della scuola, i laureati di ogni altra Facoltà di Università italiane ed estere, ai quali potrà essere richiesto un colloquio a integrazione del curriculum degli studi e degli eventuali altri titoli presentati dai candidati.

Art. 232. — La Scuola di perfezionamento ha la durata di due anni, ma il Consiglio della scuola, cui spetta la formazione dei piani di studio individuali, può concedere l'abbreviazione ad un anno a quei candidati già in possesso di un'adeguata preparazione agli studi sociologici o alla ricerca sociale.

Qualora invece il Consiglio ritenga insufficiente la preparazione specifica del candidato, esso potrà imporre l'obbligo di superare presso la Facoltà un certo numero di esami propedeutici nel campo della Statistica, della Demografia, della Economia, del Diritto e della Sociologia.

In tal caso il candidato non potrà essere iscritto al successivo anno di corso se non avrà superato i prescritti esami propedeutici e non avrà sostenuto almeno due colloqui relativi ad insegnamenti della Scuola.

Art. 233. — Sono materie fondamentali d'insegnamento:

1) Teoria degli equilibri sociali;
2) Sociologia economica;
3) Sociologia giuridica;
4) Metodologia e tecnica della ricerca sociale.

Sono materie complementari d'insegnamento:

1) Cibernetica e teorica dell'informazione;
2) Sociologia dei paesi in via di sviluppo;
3) Sociologia rurale e urbana;
4) Sociologia politica;
5) Sociologia del lavoro;
6) Sociologia delle civilizzazioni.

Art. 234. — Il Consiglio della scuola potrà inserire anche altri corsi tra gli insegnamenti complementari e determinerà ciascun anno quali insegnamenti complementari saranno semestrali e quali annuali, fermo restando che due insegnamenti semestrali equivalgono ad un insegnamento annuale.

Art. 235. — Per essere ammessi all'esame di diploma i candidati devono aver superato un colloquio in ciascuna delle materie fondamentali e in 4 insegnamenti complementari.

Art. 236. — L'esame di diploma consiste nella preparazione di una dissertazione scritta e nella discussione orale della dissertazione stessa.

Art. 237. — La Scuola rilascia un diploma di specializzazione in Sociologia e ricerca sociale.

Art. 238. — I diplomati in Statistica e i funzionari degli enti pubblici e privati addetti ad attività di ricerche, questi ultimi su richiesta degli Enti dai quali dipendono, possono essere ammessi a frequentare uno o più corsi della Scuola. Essi potranno ottenere alla fine del corso un certificato comprovante gli studi compiuti e i voti di profitto riportati.

Corso di specializzazione in Meccanografia

Art. 239. — Al corso sono ammessi i diplomati e i laureati in Statistica.

Art. 240. — La durata del corso è di un anno.

Art. 241. — Sono materie d'insegnamento:

1) Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;
2) Piano d'indagine ed elaborazione meccanografica;
3) Elaborazione e rappresentazione dei dati statistici;
4) Meccanizzazione dei servizi amministrativi;
5) Meccanizzazione dei servizi contabili bancari;
6) Meccanizzazione degli istituti di assicurazione e di previdenza;
7) Meccanizzazione dei servizi esattoriali;
8) Calcoli statistici con gli elaboratori elettronici. Simulazione con gli elaboratori elettronici (Metodo di Montecarlo);
9) Concetti statistici e modelli dinamici nella gestione aziendale.

Art. 242. — Per ottenere il certificato comprovante la frequenza e il profitto il candidato dovrà superare gli esami degli insegnamenti 1), 2) e 3) e di due fra gli insegnamenti 4) e 9) che saranno realizzati dalla Scuola nell'anno della sua iscrizione e sostenere l'esame finale consistente nella discussione di un progetto originale di lavoro meccanografico od elettronico e in un colloquio su tutti gli argomenti del corso.

Art. 280. — All'elenco degli insegnamenti della Scuola di perfezionamento in Filosofia sono aggiunti quelli di:

Storia delle dottrine politiche;
Filosofia del diritto.

Dopo l'art. 540 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in Medicina nucleare.

Corso di perfezionamento in Medicina nucleare

Art. 541. — Il corso ha la finalità di fornire una preparazione specifica, teorica e pratica, per l'impiego diagnostico e terapeutico dei radioisotopi e delle radiazioni di alta energia.

Art. 542. — Gli insegnamenti del corso di perfezionamento in Medicina nucleare hanno la durata di un anno e sono impartiti in collaborazione dall'Istituto di patologia medica e dall'Istituto di radiologia medica dell'Università di Roma.

Art. 543. — Il corso è suddiviso in due sezioni: una di diagnostica radioisotopica e l'altra terapia.

Alla sezione diagnostica possono accedere i laureati in Medicina e chirurgia; alla sezione terapeutica possono accedere solo i medici già diplomati in Radiologia. E' previsto un concorso per l'ammissione.

Art. 544. — Il numero degli iscritti non potrà essere superiore a dieci.

Art. 545. — Il corso di perfezionamento in Medicina nucleare consente il conseguimento di due tipi di certificati di frequenza e di esami con la indicazione della sezione prescelta dal candidato.

Art. 546. — La direzione del corso viene assunta ad anni alterni dal direttore dell'Istituto di patologia medica e dal direttore dell'Istituto di radiologia medica, i quali concordano preventivamente ogni anno i programmi.

Art. 547. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) Fondamenti di Matematica, di Fisica e di tecnica (elementi di Matematica e di statistica, Fisica generale; Radioattività; Fisica delle radiazioni; Strumentazioni e tecniche di rivelazione, Dosimetria; nozioni di Radiochimica).

2) Fondamenti biologici (Radiobiologia; impiego dei radioisotopi come traccianti; protezione dalle radiazioni).

3) Applicazioni diagnostiche dei radioisotopi (studio morfologico e funzionale degli organi; fegato, rene, pancreas, ghiandole a secrezione interna; studio dell'apparato circolatorio: studio del sistema emolinfopoietico; studio del ricambio; diagnostica dei tumori).

4) Applicazioni terapeutiche (fondamenti generali della radioterapia; terapia con radioisotopi introdotti per via interna, radioterapia esterna con radiazioni di alta energia).

Gli insegnamenti sono accompagnati da dimostrazioni e da esercitazioni.

Art. 548. — Gli iscritti alla sezione di terapia devono, seguire tutti gli insegnamenti di cui al precedente articolo: quelli iscritti alla sezione di diagnostica radioisotopica seguono gli insegnamenti di cui ai numeri 1), 2) e 3).

Art. 549. — Le modalità di svolgimento degli esami di profitto vengono stabilite di anno in anno e comunicate in un apposito manifesto annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 31 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1964, n. 94.

Modificazioni temporanee al regime daziario delle ghise da fonderia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 11 febbraio 1958, n. 159, che ratifica e dà esecuzione al Trattato firmato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956, che apporta modifiche al Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio del 18 aprile 1951;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la Raccomandazione 2-64 del 15 gennaio 1964 dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ai Governi degli Stati membri, pubblicata nel n. 8 del 22 gennaio 1964, della « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », relativa all'instaurazione di una protezione speciale per le importazioni di ghise da fonderia, fino al 31 dicembre 1965;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di apportare modificazioni al vigente regime daziario delle ghise da fonderia in adempimento degli obblighi derivanti dalla predetta Raccomandazione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Per i sottoindicati prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1965, nella misura del 5 % sul valore con una riscossione minima di 7 unità di conto per tonnellata:

ghise ematiti, contenenti in peso 1,50 % o meno di manganese, altre, diverse da quelle ottenute con carbone di legna (voce della tariffa doganale ex 73.01-B-II-b);

ghise fosforose, contenenti in peso più di 1 % di silicio (voce della tariffa doganale 73.01-C-II).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 marzo 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — SARAGAT — COLOMBO — GIOLITTI — MEDICI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 gennaio 1964, n. 95.

Assegnazione di un posto di professore universitario di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di Storia anzichè per il raddoppiamento della cattedra di Lingua e letteratura latina alla Facoltà di magistero della Università degli studi di Torino per l'anno accademico 1964-65.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, con il quale sono stati ripartiti alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1964-65, i nuovi posti di professore di ruolo istituiti, per l'anno medesimo, con l'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Visto il verbale dell'adunanza del 2 dicembre 1963, nella quale la Facoltà di magistero dell'Università di Torino, ha proposto che, in relazione alle esigenze dello insegnamento, il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, per il raddoppiamento della cattedra di Lingua e letteratura latina, venga destinato per il raddoppiamento della cattedra di Storia;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di magistero;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di magistero dell'Università di Torino viene assegnato, con effetto dall'anno accademico 1964-1965, ai sensi dell'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di Storia, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di Lingua e letteratura latina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 febbraio 1964, n. 96.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di Magistero dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1185, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1963, n. 393 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dall'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 33. — Il primo comma — relativo ai posti di ruolo del personale di segreteria — è modificato nel senso che ai tre posti di ruolo esistenti (uno di segretario, uno di economo-cassiere, uno di applicato) vengono aggiunti altri due nuovi posti di applicato.

Di conseguenza viene modificata anche la tabella *A*, annessa allo statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 febbraio 1964, n. 97.

Convocazione dei comizi per la elezione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge 3 febbraio 1964, n. 3, recante norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'interno;

Decreta:

I comizi per la elezione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia sono convocati per il giorno di domenica 10 maggio 1964.

La prima riunione del Consiglio regionale avrà luogo il giorno 26 maggio 1964.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1964

SEGNI

MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 febbraio 1964, n. 98.

Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per la elezione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia sono stati convocati per il giorno di domenica 10 maggio 1964;

Visto l'art. 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 2 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, recante norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione residente secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Alle circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1964

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 35. — VILLA

Tabella di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per la elezione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Circoscrizioni elettorali	Popolazione 1961	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
1. Trieste	298.645	14	18.645	15
2. Gorizia	137.745	6	17.745	7
3. Udine	415.292	20	15.292	21
4. Tolmezzo	114.263	5	14.263	6
5. Pordenone	238.353	11	18.353	12
	1.204.298	56	84.298	61

N.B. — Alle circoscrizioni, a norma dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, viene assegnato un seggio in più rispetto ai quozienti interi, in quanto i resti di ciascuna di esse superano i 10.000 abitanti.

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1964.

Ordinamento degli uffici e dei servizi di segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi, della Commissione centrale prezzi e delle relative Sottocommissioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
PRESIDENTE DELEGATO
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 1963, con il quale, a termine dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, vengono delegate al Ministro per l'industria e per il commercio le funzioni di presidente del Comitato interministeriale dei prezzi;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283;

Considerata la opportunità di disciplinare i servizi di segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi, della Commissione centrale prezzi e delle relative Sottocommissioni;

Decreta:

L'ordinamento degli uffici e dei servizi di segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi, della Commissione centrale prezzi e delle relative Sottocommissioni è stabilito come segue:

SEGRETERIA GENERALE

Segreteria del C.I.P. - Affari generali riservati Rapporti con gli altri Organi economici dello Stato, con gli altri Ministeri, col Gabinetto del Ministro e con le segreterie dei Sottosegretari di Stato - Archivio del C.I.P. e Archivio generale.

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

UFFICIO 1°: Segreteria della Commissione centrale prezzi e delle Sottocommissioni - Redazione e tenuta dei verbali delle riunioni - Decreti di nomina dei membri e dei segretari delle varie Commissioni.

UFFICIO 2°: Affari generali riguardanti tutti i servizi - Disciplina del personale - Servizi amministrativi e contabili - Casse conguaglio prezzi.

UFFICIO 3°: Contenzioso e rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato.

SEGRETERIA TECNICA

SERVIZIO 1°: Studi ed ispezioni.

Reparto 1°: Ispezioni per la rilevazione e l'aggiornamento dei costi di produzione e di distribuzione - Studi sui metodi di rilevazione e comparazione dei costi nei vari settori e nei vari Paesi del M.E.C. - Conservazione delle relazioni amministrative e tecniche riguardanti le ispezioni.

Reparto 2°: Statistica dei prezzi - Studi sull'andamento economico del mercato nazionale ed internazionale - Redazione della « Relazione quindicinale sull'andamento dei prezzi » - Biblioteca.

SERVIZIO 2°: Fonti di energia, prodotti industriali ed agricoli.

Reparto 3°: Fonti di energia - Coordinamento delle richieste di variazione dei prezzi - Studi particolari dei settori di competenza - Conservazione atti di archivio - Rapporti con la CECA, CEE, EURATOM, OCSE, ECE, per quanto concerne i prezzi - Esame delle questioni relative all'applicazione dei provvedimenti emanati in materia di prezzi e tariffe delle fonti di energia.

Reparto 4° - Servizi di carattere pubblico (esclusi quelli riguardanti le varie forme di energia): Coordinamento delle richieste di variazione dei prezzi - Studi particolari dei settori di competenza - Conservazione atti di archivio - Rapporti con la CEE, ECE e OCSE per quanto concerne i prezzi - Esame delle questioni relative all'applicazione dei provvedimenti emanati in materia dei prezzi e tariffe nei servizi di carattere pubblico.

Reparto 5° - Prodotti minerari, industriali e chimici: Coordinamento delle richieste di variazione dei prezzi - Studi particolari dei settori di competenza - Conservazione atti di archivio - Rapporti con la CEE, ECE e OCSE per quanto concerne i prezzi - Esame delle questioni relative all'applicazione dei provvedimenti emanati in materia di prodotti minerari, industriali e chimici.

Reparto 6° - Prodotti agricoli ed alimentari: Coordinamento delle richieste di variazione dei prezzi - Studi particolari dei settori di competenza - Conservazione atti di archivio - Rapporti con la CEE, ECE e OCSE per quanto concerne i prezzi - Esame delle questioni relative all'applicazione dei provvedimenti emanati in materia di prodotti agricoli ed alimentari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1964

Il Ministro: MEDICI

(2707)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1964.

Modifica dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 24 marzo 1948 e modificato con successivi decreti in data 11 agosto 1951, 3 giugno 1957, 4 maggio 1959, 20 giugno 1960 e 15 marzo 1961;

Vista la deliberazione adottata nell'adunanza del 19 dicembre 1963 dal Consiglio di amministrazione della predetta Banca, concernente la modifica degli articoli 20 lett. *c*), 35 e 44, primo comma dello statuto della Banca stessa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 20 lett. *c*), 35 e 44, primo comma, dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, sono *modificati come segue:*

Art. 20, lett. *c*).

c) provvedere, su proposta del Direttore Generale, alla nomina di due vice direttori generali, dei direttori centrali e degli altri « dirigenti ».

Art. 35.

Il direttore generale è coadiuvato e assistito dai vice direttori generali e dai direttori centrali, secondo le norme e le attribuzioni contemplate nel regolamento dei servizi direttivi centrali approvato dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza il direttore generale è sostituito a tutti gli effetti:

a) dal vice direttore generale avente maggiore anzianità nella nomina, ed in sua assenza, dall'altro vice direttore generale;

b) nell'assenza dei vice direttori generali, dal direttore centrale avente maggiore anzianità nella nomina.

Art. 44, primo comma.

Il presidente, il direttore generale, i vice direttori generali e i direttori centrali hanno facoltà di firmare, due di essi congiuntamente, tutti gli atti e gli scritti della Sede centrale, di tutte le filiali in Italia e delle filiali e degli uffici di rappresentanza all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1964

Il Ministro: COLOMBO

(2725)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1964, il comune di Spoleto (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 317.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2614)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Polesana, con sede in Rovigo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13310/10930 in data 6 marzo 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Polesana, con sede in Rovigo, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 25 novembre 1963.

(2673)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Alto Mantovano, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13222/10929 in data 6 marzo 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Alto Mantovano, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 24 luglio 1963.

(2675)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica e irrigazione delle Valli del Sangro e dell'Aventino, con sede in Lanciano (Chieti).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13039/10928 in data 6 marzo 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica e irrigazione delle Valli del Sangro e dell'Aventino, con sede in Lanciano (Chieti), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 10 agosto 1963.

(2676)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica e irrigazione in destra del Pescara, con sede in Chieti.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12864/10931 in data 6 marzo 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica e irrigazione in destra del Pescara, con sede in Chieti, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 10 agosto 1963.

(2674)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di sessantasette posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1963, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di sessantasette posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1963;

Considerato che l'ispettore generale di pubblica sicurezza dott. Carmine Bottino è impossibilitato, per ragioni di salute, a svolgere ulteriormente le funzioni di componente della predetta Commissione;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

L'ispettore generale di pubblica sicurezza dott. Ettore Bonichi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione dell'ispettore generale di pubblica sicurezza dott. Carmine Bottino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1964
Registro n. 7 Interno, foglio n. 389. — DISTEFANO

(2685)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a trentacinque posti di operaio permanente di 1ª categoria con la qualifica di meccanico specializzato (coeff. 167) nel ruolo dei salariati del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1963 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 ottobre 1962, n. 1389(11)P.I.a.3, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1962, registro n. 88, foglio n. 202, con cui è stata approvata la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso a trentacinque posti di operaio permanente di 1ª categoria con la qualifica di meccanico specializzato nel ruolo dei salariati dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale 9 novembre 1961, n. 1118.

(2578)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.